

D.G.R. n. 476 del 16 giugno 2017

VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001 con la quale è stato modificato il Titolo V della Costituzione e, in particolare, gli articoli 117 e seguenti, i quali hanno ricompreso la materia del commercio tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;

VISTA la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno più nota come Direttiva "Bolkestein" che persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 recante: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e s. m. e/o i. che ha recepito la Direttiva Servizi, così come modificato dal D.lgs. n.147/2012 ;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", il quale dispone che tale Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", secondo cui le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati, tra gli altri, in materia di attività commerciali e assimilate e per l'avvio di attività produttive di acconciatore ed estetista, nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2881 approvato in data 4 maggio 2017 con il quale si è stabilito:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016 , n. 126 , di adottare, tra gli altri, i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate e per l'avvio di attività produttive di acconciatore ed estetista nonché le relative istruzioni operative;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'articolo 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 (Livelli ulteriori di semplificazione) del decreto legislativo n. 222/2016 soprarichiamato, è stabilito che le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione;

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 recante “Testo unico in materia di commercio” e s.m.i. con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio;

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 recante “Riordino e semplificazione in materia di artigianato” che ha disciplinato fra l'altro attività artigianali specifiche quali quella di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n.1 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2009, n. 23 con la quale è stata altresì disciplinata l'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 164;

VISTA altresì la successiva legge regionale 13 giugno 2011, n.14 recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi del mercato interno” con la quale la Regione Liguria ha provveduto a garantire la libera concorrenza modificando in tale ottica, fra l'altro, la normativa regionale in materia di artigianato ed in particolare le attività di acconciatore ed estetista;

DATO ATTO che la Regione Liguria ha proceduto alla modifica della sopracitata L.R. n.1/2007 e s.m.i. al fine di adeguarla ai principi di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento contenuti nelle normative comunitarie e nei provvedimenti legislativi statali in tema di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali in particolare;

RICHIAMATA la D.C.R. n. 31 del 17 dicembre 2012 recante: “Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e s.m.i.;

RICHIAMATA la D.C.R. n. 32 del 18 novembre 2014 recante: “Indirizzi e Criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo Unico in materia di Commercio – Legge regionale 2 Gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di Commercio);

CONSIDERATO che al fine di fornire, come di consueto, un quadro normativo organico a livello regionale e dare indicazioni precise ed omogenee a tutti soggetti pubblici (Enti locali) e privati (operatori commerciali e loro organismi associativi di rappresentanza) che operano nella nostra Regione, si procede al recepimento dell'Accordo in Conferenza Unificata del 4 maggio u.s. soprarichiamato, approvando tutta la modulistica unica e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilate, integrata con i riferimenti alla disciplina regionale di settore e per l'avvio di attività produttive di acconciatore ed estetista;

RILEVATO che si procederà a breve alla ulteriore modifica della l.r. n.1/2007 e s.m.i. soprarichiamata al fine di adeguarla, per quanto di competenza e laddove necessario, ai principi contenuti nel richiamato decreto legislativo n. 222/2016 relativo ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, con particolare riferimento alle attività commerciali ed assimilate, di cui alla Tabella Allegato A dello stesso, fermo restando quanto stabilito all'articolo 5 (Livelli ulteriori di semplificazione) del medesimo decreto legislativo n. 222/2016;

DATO ATTO che, in attesa della modifica della l.r. n.1/2007 e s.m.i. soprarichiamata al fine di adeguarla, per quanto di competenza e laddove necessario, ai principi contenuti nel richiamato decreto legislativo n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi in questo ultimo contenuti;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e logistica

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati di:

- approvare i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate e per l'avvio di attività produttive di acconciatore ed estetista, nonché le relative istruzioni operative di cui all'Allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- applicare i regimi amministrativi contenuti nel sopra richiamato decreto legislativo n. 222/2016, in attesa dell'adeguamento della l.r. n. 1/2007 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione del presente provvedimento.